

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Seduta del 31/05/2018

FATTO

Alla base della vicenda vi è una fideiussione e un pegno su titoli prestati dai ricorrenti a favore dell'Intermediario e a garanzia delle obbligazioni di una società a responsabilità limitata di cui gli stessi erano soci e amministratori delegati. In particolare, i ricorrenti, lamentati diversi profili di nullità/irregolarità dei rapporti intrattenuti dalla S.r.l. con l'intermediario, contestano la legittimità dell'escussione del pegno prestato a fronte dell'esposizione debitoria derivante da un rapporto di conto corrente (sul quale erano state concesse ripetute aperture di credito per conto anticipi) e da un mutuo chirografario, e per l'effetto richiedono la restituzione delle somme indebitamente prelevate pari a Euro 76.010,13. Dal canto suo, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di avere agito correttamente e precisando che i contratti e i documenti di sintesi dei rapporti intestati alla società garantita erano correttamente compilati in ogni loro parte, e indicavano chiaramente tutte le condizioni economiche e operative applicate.

DIRITTO

L'emersione della figura del professionista di riflesso (Corte di Giustizia UE ord. 19-11-2015 Causa C-74/15, decisione "Tarčau") impone al Collegio di rivalutare la natura dei ricorrenti, qualificandoli come "non consumatori", in quanto garanti dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale nell'ambito della relativa attività professionale ed

in ragione dei collegamenti funzionali che li legano alla società garantita (Coll. Coord. n. 5368/16; Collegio di Milano, Decisione n. 16319/17). Esaminando, dunque, la domanda nella parte della seduta dedicata ai ricorrenti “non consumatori”, il Collegio osserva preliminarmente che le contestazioni avanzate sono relative alla legittimità dei crediti vantati dall’Intermediario, mentre non sono formulati rilievi sulla procedura di escussione. In particolare, i ricorrenti chiedono, in relazione ai contratti di conto corrente e di apertura di credito per conto anticipi esistiti fra la società e la banca: 1) l’accertamento di nullità dei contratti e irregolarità di annotazioni in conto; in conseguenza di tali lamentate nullità e irregolarità chiedono: 2) il ricalcolo degli oneri applicati, a vario titolo, dall’Intermediario, e dei saldi conseguenti; 3) la restituzione di quanto indebitamente prelevato in ragione dell’escussione di pegno su titoli, da loro prestato a garanzia dell’esposizione debitoria della stessa s.r.l.. I Ricorrenti lamentano altresì vizi di usura, anatocismo, addebito di commissione di massimo scoperto e oneri sostitutivi della stessa in violazione della L. 9/2009, con riferimento a un contratto di conto corrente e un contratto di apertura di credito per anticipi salvo buon fine. Viceversa, agli atti non risultano censure sul contratto di mutuo chirografario, la cui esposizione ha motivato, in parte, l’escussione del pegno costituito dai ricorrenti.

Delle contestazioni portate all’attenzione del Collegio, quella relativa all’applicazione di interessi anatocistici è fondata e come tale merita di essere accolta.

In particolare, se è vero che i ricorrenti lamentano che non sarebbe stata pattuita la periodicità di capitalizzazione degli interessi, in punto di fatto risulta al Collegio che: 1) nel contratto di conto corrente al fascicolo è prevista l’identica periodicità della regolamentazione di interessi, commissioni e spese; 2) nelle condizioni economiche è indicato che la capitalizzazione è trimestrale; 3) dalla documentazione contabile allegata al Ricorso risultano liquidazioni trimestrali (con conseguente capitalizzazione) sia per gli interessi a credito che per gli interessi a debito; 4) a gennaio 2014 in poi il saldo iniziale e finale del conto corrente è sempre stato negativo, e dai documenti contabili risulta la liquidazione trimestrale degli interessi con annotazione in conto delle competenze.

In punto di diritto, è pacifico che a far data dal 1.01.2014 sia entrata in vigore il novellato art. 120, co. 2, del TUB, il quale - nel testo vigente appunto dal 1° gennaio 2014 e sino al 15 aprile 2016 (data di entrata in vigore della legge 49/2016 che ha modificato ulteriormente l’art. 120 TUB) – così prevedeva: “...2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale...”.

Il Collegio di Coordinamento, intervenuto sulla portata della norma (decisione n. 7854/2015), la ha interpretata nel senso che l’anatocismo è vietato, senza che sia necessaria, al fine della formulazione di tale giudizio, l’emanazione della disciplina attuativa del CICR. Tenuto conto che i Collegi territoriali confermano e si adeguano alle statuizioni del Collegio di Coordinamento (Coll. Milano n. 9787/2016; n. 3171/18), la censura di parte ricorrente sul punto merita accoglimento, risultando illegittima l’applicazione di interessi anatocistici a partire dal giorno 1° gennaio 2014.

Quanto, invece, alle ulteriori contestazioni, il Collegio non può che rilevarne il carattere del tutto generico e la formulazione non sufficientemente circostanziata. I ricorrenti non hanno, infatti, fornito alcun elemento o criterio idonei per procedere ad una verifica sui profili dagli stessi evidenziati, così da sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF (Collegio di Milano, Pronuncia n. 7238/18).

Come già deciso in casi analoghi a quello ora in esame, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. non può essere supplito dall'Arbitro mediante lo svolgimento di un'attività consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità degli interessi anatocistici del rapporto a partire dal 1° gennaio 2014, fa obbligo di rimborsare quanto a tale titolo indebitamente percepito; dichiara nel resto il ricorso inammissibile.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA